



COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

COPIA

N.11 DEL 16-02-18

Oggetto: Divieto di consumo e di utilizzo delle acque per uso potabile (umano e animale) ed irriguo a valle della Discarica "Località Colle S. Donato", Comune di Fara Filiorum Petri (CH), nelle more delle risultanze analitiche delle indagini

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica sicurezza

(art. 50 TUEL, art. 32 L. n. 833/1978 e art. 117 D.Lgs. n. 112/1998).

—

Vista la nota prot. n. 6596U18-CH del 07/02/2018 pervenuta al Comune di Fara Filiorum Petri in data del 07/02/2018, prot. n. 783, con la quale il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL di Lanciano, Vasto, Chieti, preso atto della nota ARTA Abruzzo, prot. n. 207/LV del 15/01/2018 con la quale si comunicava *che vi siano delle probabili fughe laterali di biogas o quantomeno dei processi fermentative legati a fuoriuscite del percolato e il pessimo stato manutentivo della rete di drenaggio delle acque superficiali che in più punti è risultata anche discontinua e frammentata*, ha chiesto allo scrivente di emettere, per le attività di MIPRE e nelle more delle risultanze analitiche delle indagini predisposte dall'ARTA, il divieto di consumo e di utilizzo delle acque a valle della discarica in oggetto, per uso potabile (umano e animale) ed irriguo;

Visto il parere tecnico dell'ARTA Abruzzo sull'approvazione del Piano delle Caratterizzazioni e la tabella ivi allegata nella quale vengono riportati i risultati analitici, e il superamento delle CSC per alcuni parametri;

Visti:

- l'art. 8 del d.lgs n. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) il quale dispone che, nella fase di controllo

esterno esterno, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale deve assicurare una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I e proporre al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica;

- l'art. 10 dello stesso d.lgs 31/2001 che, nel caso di accertata non conformità, il Sindaco, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, l'Autorità d'Ambito ed il Gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza;

- l'art. 244 del d.lgs 152/2006 che attribuisce alla Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei livelli di contaminazione e sentito il comune, il compito di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V della parte IV dello stesso decreto. Tale norma prevede, altresì che l'ordinanza sia comunque notificata al proprietario (anche se incolpevole) il quale può sua sponte attivarsi per la bonifica, per evitare che nel caso di sostituzione della pubblica amministrazione possa essere chiamato a rispondere degli oneri fino alla concorrenza del valore di mercato del suolo (art. 253 T.U.);

- l'art. 245 del d.lgs 152/2006 che dispone testualmente *«1. Le procedure per interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.*

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile nella potenziale contaminazione di cui all'art. 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alle regione, alla provincia e al comune territorialmente competente e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni, di cui sopra, si attiva sentito il comune per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità o.

- l'art. 8 dell'art. 11.2 alla LRA n. 45/2007 che, per le aree di discarica r.u. (ex 1° categ.), dismesse prima dell'entrata in vigore del D.lgs 36/2003, dispone che le stesse entrino a far parte dell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati a seguito dell'effettuazione di un'indagine di qualità ambientale, a cura del Comune competente, sui parametri oggetto dell'inquinamento, dalla quale risulti l'avvenuto superamento delle soglie di

concentrazioni anche per un solo parametro, secondo le linee guida di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 06.03.117(c.2). Gli oneri per l'effettuazione di tali indagini gravano, per le discariche censite, per il 60% a carico della Regione e per il 40% a carico del Comune, ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento;

-il disciplinare tecnico previsto dalla D.G.R. n. 1529 del 27. 12.06, approvato con Det. N. DN3/28 del 06.03.07 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo col quale sono state definite le indagini minime da effettuare per la valutazione dello stato di qualità delle matrici ambientali nelle aree oggetto di discarica. Lo stesso disciplinare qualifica la tipologia di discarica quale impianto regolarmente autorizzato ai sensi dell'ex DPR n. 915/82 e/o dell'ex D.lgs 22/97, ovvero di discarica abusiva, intendendo per quest'ultima comunque una discarica realizzata antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 915/82, ovvero in assenza di normativa in materia, e non già discarica realizzata o gestita in assenza o difformità di un progetto approvato, nella quale siano state smaltite tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate;

Visto l'art. 50 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che, al fine di prevenire ogni rischio sanitario e attivare ogni possibile misura di sicurezza per i cittadini, nelle more delle risultanze analitiche delle indagini predisposte dall'ARTAS, sia necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, provvedere ad emettere idoneo provvedimento di divieto di consumo e di utilizzo delle acque a valle della discarica per uso potabile (umano e animale) ed irriguo, quale misura cautelare, stante il paventato rischio per la salute umana, derivante dall'uso dell'acqua di pozzo o di bacini di raccolta situati nella zona di rischio sopra individuata,

Con riserva di adozione di ogni ulteriore atto che dovesse rendersi necessario a seguito dell'elaborazione dell'AdR sanitario.

ORDINA

il divieto di consumo e di utilizzo delle acque a valle della discarica in Località Colle S. Donato per uso potabile (umano e animale), e irriguo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con la presente, con avvertenza che l'inottemperanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.

Fara Filiorum Petri, lì 16-02-18

IL SINDACO
F.to @ Dott. Camillo DONOFRIO@

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità.

Fara Filiorum Petri, lì'

Il Messo Notificatore
F.to
